

Rientro nella sede di residenza

03 settembre 2013

Fatte salve eventuali norme speciali relative allo specifico comparto di appartenenza, le uniche possibilità di derogare alla previsione dell'art.35, comma 5-bis del d.lgs.165/2001 sono rappresentate, per quanto ci risulta, dalle disposizioni a tutela dei portatori di handicap (art.33 L.104/1992 e s.m.i.) e, in parte, dall'art.42-bis del d.lgs.151/2001, norme che, tuttavia, non sembrerebbero applicabili al caso in esame. In particolare, i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono, rispettivamente, che:· il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (comma 5);· questa agevolazione si applica anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità (comma 7);· il lavoratore disabile grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (comma 6). Tutte queste agevolazioni presuppongono un handicap con connotazione di gravità certificato ai sensi dell'art.4 della stessa L.104/1992; quindi, non è sufficiente una situazione di invalidità civile, ma occorre anche la certificazione di handicap grave rilasciata ai sensi del citato art.4. Inoltre, la norma non garantisce un diritto soggettivo assoluto, perchè il diritto alla scelta della sede di lavoro è garantito solo "ove possibile". Questo significa che il datore di lavoro potrebbe rifiutare la richiesta adducendo oggettive ragioni impeditive di tipo organizzativo, secondo quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n.13/2010 nella quale si legge (punto 6) : "E' opportuno segnalare che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile, accorda al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell'amministrazione. Quanto all'art.42-bis del d.lgs.151/2001, esso riguarda solo chi abbia figli con età fino a 3 anni e, secondo la giurisprudenza più recente, il solo caso dell'assegnazione ad amministrazione diversa da quella di appartenenza e non quello dell'assegnazione ad altra sede della stessa amministrazione (v. allegata sentenza C.d.S.). Inoltre, la norma sembrerebbe applicabile solo al fine di consentire il ricongiungimento tra i due coniugi, entrambi lavoratori. Al di fuori di queste ipotesi, l'art.35, comma 5-bis del d.lgs.165/2001 non è derogabile neppure dai contratti collettivi.